

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 5.12.2018 La Nuova Procedura Civile, 6, 2018

Centro Studi



Edizioni

Contratto di patrocinio e procura alle liti: differenze

Schema di Giulio SPINA*

	CONTRATTO DI PATROCINIO	PROCURA ALLE LITI
NATURA E OGGETTO DEL NEGOZIO	Negozio bilaterale. Il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato	Negozio unilaterale. Conferimento del potere di rappresentare la parte in giudizio; compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati; si tratta di poteri attribuiti dalla legge ex art. 84 c.p.c.
FORMA	Principio di libertà di forma (salvo eccezioni: ad es. contratto concluso con una p.a.). Ma si veda anche la questione del preventivo scritto.	Forma scritta
REVOCA O RINUNCIA	Sì (si vedano al riguardo anche gli obblighi deontologici rilevanti)	Nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore (art. 85 c.p.c.): - in caso di patrocinio obbligatorio (art. 82 c.p.c., comma 2), la nuova procura non può essere depositata dalla parte personalmente, e non può comportare la sostituzione del

^{*} Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore *Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile*.

		- la sostituzione è conseguibile solo tramite il deposito della nuova procura da parte del nuovo difensore e la costituzione di questo in luogo del primo - la costituzione in giudizio del nuovo difensore deve avvenire nel termine ultimo del deposito delle note di replica (ossia della chiusura del contraddittorio: diviene quindi irrilevante l'eventuale sostituzione del difensore, che non può avere alcun effetto sul processo e nei confronti dell'altra parte
RILEVANZA PROBATORIA AI FINI DEL DIRITTO AL COMPENSO	Il diritto al compenso nasce dal conferimento del mandato e dall' espletamento dell'incarico	Non assume rilevo la mancata produzione in originale della procura alle liti (vale quanto riportato nel riquadro sottostante)
ONERI PROBATORI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE	Il cliente ha l'onere di dare la prova del conferimento dell'incarico Incombe al professionista l'onere di provare l'adempimento delle prestazioni, con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2	Non si può escludere che il rilascio di una procura alle liti assolva all'onere di forma eventualmente richiesto per il contratto ed, al contempo, ne fornisca la prova. Però, di norma, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem

Giurisprudenza rilevante: Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.10.2018, n. 26522 (nonché n. 14276 del 2017, n. 13963 del 2006, n. 13927 del 2015), Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23.3.2017, n. 7410 e Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.12.2014, n. 25589.

Normativa rilevante: artt. 82-87 c.p.c.

Approfondimenti: contratto di patrocinio; procura; compenso avvocato; equo compenso; preventivo scritto.

